Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 agosto 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **947**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 99 e 103 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste sono sostituiti dai seguenti:

Art. 99. — Gli insegnamenti obbligatori dei diversi corsi di laurea della facoltà sono qui di seguito elencati:

I. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) chimica organica applicata (sostitutivo di geometria II);
10) chimica applicata.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

11) scienza delle costruzioni;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) chimica fisica;
16) macchine;
17) principi di ingegneria chimica;
18) chimica industriale I;
19) impianti chimici I.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) analisi strumentale;
21) chimica industriale II;
22) complementi di chimica;
23) impianti chimici II;
24) scienza dei materiali.

II-*A*. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Sezione edile

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II (sostitutivo di geometria II);
10) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
11) topografia.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) tecnica delle costruzioni;
18) architettura tecnica;
19) architettura e composizione architettonica.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) architettura tecnica II;
21) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
22) costruzioni idrauliche;
23) progettazione integrale;
24) scienza delle costruzioni II;
25) tecnica urbanistica.

II-*B*. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Sezione idraulica

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;

4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II (sostitutivo di geometria II);
10) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
11) topografia.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) tecnica delle costruzioni;
18) architettura tecnica;
19) costruzioni idrauliche.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) architettura tecnica II;
21) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
22) geotecnica;
23) impianti speciali idraulici;
24) scienza delle costruzioni II.

II-C. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Sezione trasporti

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II (sostitutivo di geometria II);
10) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
11) topografia.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) tecnica delle costruzioni;
18) architettura tecnica;
19) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) architettura tecnica II;
21) costruzioni idrauliche;
22) estimo ed economia;
23) geotecnica;
24) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
25) scienza delle costruzioni II;
26) tecnica ed economia dei trasporti.

III. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) statistica e calcolo delle probabilità (sostitutivo di geometria II).

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica delle macchine e macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) campi elettromagnetici e circuiti;
15) misure elettriche;
16) comunicazioni elettriche;
17) elettronica applicata;
18) controlli automatici;
19) radiotecnica.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) calcolatori elettronici;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) elettronica generale;
23) metodi matematici per l'elettronica;
24) misure elettroniche.

IV. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) fisica II;
8) meccanica razionale;
9) calcolo numerico e programmazione (sostitutivo di geometria II).

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) idraulica;
16) misure elettriche;
17) macchine elettriche;
18) impianti elettrici;
19) elettronica applicata.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) calcolatori elettronici;
21) controlli automatici;
22) costruzioni elettromeccaniche;
23) fondamenti di teoria dei sistemi;
24) materiali per uso elettrotecnico.

V. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) calcolo numerico e programmazione (sostitutivo di geometria II);
10) chimica applicata;
11) tecnologia meccanica I.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) macchine;
18) costruzioni di macchine;
19) impianti meccanici.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) disegno di macchine;
21) economia e direzione delle aziende;
22) meccanica delle vibrazioni;
23) misure meccaniche e collaudi;
24) progetto di macchine;
25) tecnologia meccanica II.

VI. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MINERARIA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) mineralogia (sostitutivo di geometria II).

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

10) scienza delle costruzioni;
11) meccanica applicata alle macchine;
12) fisica tecnica;
13) elettrotecnica;
14) chimica applicata;
15) macchine;
16) arte mineraria;
17) topografia;
18) geologia;
19) giacimenti minerari.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) geofisica applicata;
21) geostatistica mineraria;
22) processi mineralurgici;
23) impianti minerari;
24) tecnica delle costruzioni.

VII. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA

Biennio:

1) analisi matematica I;
2) chimica;
3) disegno;
4) fisica I;
5) geometria;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) chimica applicata;
10) disegno navale (sostitutivo di geometria II);
11) tecnologia meccanica.

Triennio:

Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

12 scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) macchine;
18) costruzioni navali mercantili I;
19) costruzioni navali militari;
20) architettura navale I.

Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

21) architettura navale II;
22) costruzioni navali mercantili II;
23) fondamenti di elettrotecnica e sistemi elettronici navali;
24) costruzioni di macchine;
25) macchine marine;
26) progetto di macchine marine;
27) progetto di navi.

Gli insegnamenti annuali o semestrali da inserire negli indirizzi a norma dei piani di studio sono scelti dal consiglio di facoltà tra quelli qui di seguito elencati.

L'elenco comprende per completezza anche gli insegnamenti obbligatori già elencati non comuni a tutti i corsi di laurea.

Ogni materia indicata, oltre a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 98, può dar luogo, qualora l'ampiezza lo richieda, a più insegnamenti successivi fra loro distinti (ad es. chimica industriale I e chimica industriale II):

acquedotti e fognature;
acustica applicata;
affidabilità e manutenzione preventiva;
analisi dei sistemi territoriali;
analisi e simulazione dei processi;
analisi strumentale;
antenne e propagazione;
antifortunistica ed ergonomia;
architettura d'allestimento delle navi;
architettura e composizione architettonica;
architettura navale;
architettura tecnica;
arte mineraria;
attrezzature e strumenti di bordo;
automazione a fluido e fluidica;
automazione dei processi industriali chimici;
automazione navale;
automi e linguaggi formali;

bacini montani e sistemazione del suolo;
bioingegneria;
calcolatori elettronici;
calcolatori elettronici nel progetto delle navi;
calcoli elettronici;
calcolo numerico e programmazione;
campi elettromagnetici e circuiti;
centrali elettriche;
centrali termiche e forni industriali;
chimica analitica;
chimica applicata;
chimica fisica;
chimica fisica applicata;
chimica industriale;
chimica organica;
chimica organica applicata;
chimica e tecnologia del petrolio;
circuiti logici ed impulsivi;
compilatori e sistemi operativi;
complementi di architettura navale;
complementi di automatica;
complementi di chimica industriale;
complementi di chimica;
complementi di costruzioni di macchine;
complementi di costruzioni navali;
complementi di elettronica;
complementi di fisica tecnica;
complementi di idraulica;
complementi di costruzioni idrauliche;
complementi di impianti meccanici;
complementi di macchine elettriche;
complementi di misure elettriche;
complementi di scienza delle costruzioni;
comunicazioni elettriche;
consolidamento dei terreni e delle rocce;
controlli automatici;
controllo dei processi;
corrosione e protezione dei materiali;
costruzione di macchine;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni marittime;
costruzioni metalliche;
costruzioni navali mercantili;
costruzioni navali militari;
dinamica dei sistemi elettrici;
dinamica delle costruzioni;
diritto marittimo;
disegno II;
disegno di macchine;
disegno industriale;
disegno navale;
economia dei trasporti marittimi;
economia di gestione ed organizzazione dei cantieri navali;
economia ed organizzazione delle aziende;
economia e tecnica delle fonti di energia;
economia industriale;
edilizia industriale;
elaborazione automatica delle informazioni;
elettrochimica e processi elettrochimici;
elementi di fisiologia;
elettronica applicata;
elettronica biomedica;
elettronica generale;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
energetica;
ergotecnica;
estimo ed economia;
estimo navale;
fisica dello stato solido;
fisica nucleare dei reattori;
fondamenti di elettronica;
fondamenti di elettronica e sistemi elettronici navali;
fondamenti di fisica;
fondamenti di teoria dei sistemi;
fonti di inquinamento e protezioni;
fotogrammetria;
gasdinamica;
geofisica;
geofisica applicata;
costruzioni industriali;
geofisica mineraria;
geologia;
geologia applicata;
geologia applicata alle zone sismiche;
geologia degli idrocarburi;
geotecnica;
giacimenti minerari;
grandi strutture;
grandi utilizzazioni dell'energia elettrica;
idraulica;
idraulica agraria;
idrogeologia;
idrodinamica costiera e lagunare;
idrologia e idrografia;
igiene del lavoro;
illuminotecnica;
imbarcazioni da diporto;
impianti chimici;
impianti ed organizzazione ferroviaria;
impianti elettrici;
impianti elettrici navali;
impianti meccanici;
impianti metallurgici e ceramurgici;
impianti minerari;
impianti mineralurgici;
impianti nucleari;
impianti nucleari navali;
impianti per telecomunicazioni;
impianti speciali idraulici;
impianti tecnici per l'edilizia;
impiego dei calcolatori elettronici nell'ingegneria civile;
ingegneria sanitaria;
inquinamenti da impianti industriali e depurazione dell'ambiente;
legislazione del lavoro e opere pubbliche;
litologia e geologia;
macchine;
macchine elettriche;
macchine elettriche speciali;
macchine e impianti elettrici;
macchine marine;
macchine speciali;
manovrabilità delle navi;
materiali per uso elettrotecnico;

materie plastiche;
meccanica agraria;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
meccanica dei fluidi;
meccanica delle macchine e macchine;
meccanica delle rocce;
meccanica delle vibrazioni;
metallurgia e metallografia;
metodi matematici per l'elettronica;
metodi matematici per l'ingegneria;
metodi matematici per l'ingegneria chimica;
microelettronica;
microonde;
mineralogia;
misure delle proprietà termodinamiche e di trasporto;
misure elettriche;
misure elettroniche;
misure e strumentazione automatica;
misure meccaniche e collaudi;
misure e modelli idraulici;
misure e protezione degli impianti nucleari;
modellistica e simulazione;
natanti per navigazione interna;
navi nucleari;
navi speciali;
organizzazione degli arsenali e delle officine di riparazione navale;
organizzazione dei fattori della produzione;
optoelettronica;
petrografia;
pianificazione e programmazione dei trasporti;
ponti radio;
principi di ingegneria chimica;
processi e apparecchiature di trasferimento;
processi mineralurgici;
produzione e trasporto dell'energia elettrica;
progettazione di impianti chimici;
progettazione integrale;
progetto di circuiti elettronici;
progetto di macchine;
progetto di macchine marine;
progetto di navi;
propulsione aerea e spaziale;
prospezione geomineraria;
radioaiuti alla navigazione;
radiotecnica;
regolazione e comandi industriali;
reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
ricerca operativa e sistemi informativi aziendali;
scienza dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali ceramurgici e composti;
scienza e tecnologia dei materiali leganti;
scienza e tecnologia dei materiali metallici;
sintesi delle reti elettriche;
sismica applicata;
sistemazione dei corsi d'acqua;
statica delle strutture prefabbricate;
statistica e calcolo delle probabilità;
storia dell'architettura;
storia delle tecniche architettoniche;
strumentazione elettronica;
strumentazione bioelettronica;
strumentazione industriale;
strumentazione per impianti chimici;
struttura e proprietà dei materiali dielettrici;
tecnica antifortunistica sul lavoro;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica degli scavi e delle gallerie;
tecnica dei sondaggi;
tecnica del freddo;
tecnica del traffico e della circolazione;
tecnica del vuoto;
tecnica della sperimentazione delle strutture;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle costruzioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle iperfrequenze;
tecnica di produzione degli idrocarburi;
tecnica ed organizzazione dei cantieri civili;
tecnica motoristica con costruzioni automobilistiche;
tecnica radar;
tecnica urbanistica;
tecniche avanzate di programmazione;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei materiali inorganici;
tecnologia dei sistemi di controllo;
tecnologia della nave;
tecnologia delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti anticorrosivi;
tecnologia meccanica;
tecnologia mineraria;
tecnologie chimiche organiche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie speciali elettriche;
telefonia e trasmissione dei dati;
telemisure e telecontrolli;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica dell'affidabilità;
teoria dell'informazione;
teoria dei circuiti;
teoria dei modelli fisici, analogici e numerici;
teoria dei sistemi;
teoria delle eliche;
teoria delle onde e comportamento della nave in mare ondoso;
termodinamica applicata;
topografia;
trasporti minerari;
trasporti speciali;
trattamento dei fluidi;
trattamento dei solidi;
trazione elettrica;
unificazione e prefabbricazione edilizia;
urbanistica.

Art. 103. — Appartengono alla facoltà di ingegneria:

biblioteca di facoltà;
istituto di architettura navale;
istituto di architettura e urbanistica;
istituto di chimica applicata e industriale;
istituto di disegno;
istituto di elettrotecnica ed elettronica;
istituto di fisica tecnica;
istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
istituto di macchine e tecnologie meccaniche;
istituto di matematica applicata;
istituto di meccanica applicata alle macchine;

istituto di miniere e geofisica applicata;
istituto di scienza delle costruzioni;
istituto di strade e trasporti.

Gli istituti della facoltà possono essere suddivisi in sezioni per deliberazione del consiglio di facoltà con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1980
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1980, n. **421.**

Prelevamento di L. 254.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive lire 254.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 3207. — Spese di rappresentanza	L.	6.000.000
Cap. 3544. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	3.500.000
Cap. 3662. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	13.500.000
Cap. 5817 — Indennità ecc. per missioni all'estero	»	80.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	10.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	»	20.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 2005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	1.500.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 3032. — Fitto di locali, ecc.	»	120.000.000
	L.	254.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1980.

Nomina di componenti del comitato interministeriale per le agevolazioni di credito all'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172;

Visto l'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 138;

Visti gli articoli 16 e 18 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Federazione nazionale della stampa italiana;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'on. Sergio Cuminetti, dell'on. Giorgio Ferrari, dell'on. Ferdinando Russo e del sig. Alessandro Curzi;

Viste le designazioni del Ministero dei beni culturali e ambientali;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione di due esperti in materia di editoria libraria;

Decreta:

Del comitato interministeriale incaricato di formulare proposte per la concessione del contributo in conto interessi su mutui a favore di imprese editrici e stampatrici e delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono chiamati a far parte:

on. Pier Giorgio Bressani, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione dell'on. Sergio Cuminetti;

on. Claudio Venanzetti, sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, in sostituzione dell'on. Giorgio Ferrari;

on. Giacomo Mazzoli, sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dell'on. Ferdinando Russo;

sig. Sergio Borsi, vice segretario Federazione nazionale stampa italiana, in sostituzione del sig. Alessandro Curzi;

dott. Gianni Merlini e dott. Giannicola Pivano, quali esperti di editoria libraria.

Roma, addì 5 aprile 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 176

(7403)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1980.

Sostituzione di un componente la commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1975, relativo alla composizione della suddetta commissione;

Visto il fonogramma dell'ordine dei giornalisti in data 10 luglio 1980, con il quale il dott. Emilio Pozzi è stato designato a sostituire, in rappresentanza del suddetto ordine in seno alla commissione tecnica per i problemi dell'editoria, il dott. Orlando Scarlata;

Decreta:

Il dott. Emilio Pozzi è nominato membro della commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, in sostituzione del dott. Orlando Scarlata.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(7404)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1980.

Istituzione in Hamilton (Isole Bermude) di un vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito a Hamilton (Isole Bermude) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a New York e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio britannico delle Isole Bermude.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1980
Reg. n. 172 *Esteri, foglio n.* 137

(6938)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1980.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1977, relativo alla costituzione della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 250;

Vista la lettera di dimissioni in data 19 febbraio 1980, con la quale il dott. Sergio Zeppilli rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di segretario della predetta commissione centrale;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione con il sig. Antonio Leggio;

Decreta:

Il sig. Antonio Leggio è nominato segretario della commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, in sostituzione del dott. Sergio Zeppilli dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, concernente le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, con il quale venne costituito, per la durata di un quinquennio, il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale in data 12 gennaio 1976, con il quale vennero sostituiti i rappresentanti del Ministero delle finanze e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nominati con il decreto innanzi citato;

Viste le segnalazioni pervenute da parte delle amministrazioni pubbliche interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto collegio per il quinquennio 1980-85;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo risulta così costituito per il quinquennio 1980-85:

Cantagallo dott. Giuliano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ganau dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vicentini dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1979, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 16 luglio 1979, 17 luglio 1979 e 27 luglio 1979, concernenti la nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa di risparmio;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze in data 23 aprile c.a., con le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale — quale gestore dei fondi di previdenza « per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea », « per il personale dipendente dalle aziende private del gas », « per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » e « per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » — chiede la sospensione della riscossione dei carichi d'imposta di ricchezza mobile cat. C2, e relativi interessi, iscritti nei ruoli speciali di settembre 1979 per gli anni dal 1970 al 1973, ammontanti complessivamente a L. 5.817.858.435, adducendo che trattasi di iscrizioni a ruolo effettuate in via provvisoria sulla base di accertamenti in contestazione avanti la competente commissione tributaria di primo grado e che gli eventuali atti esecutivi esattoriali volti al recupero dei predetti carichi d'imposta potrebbero influire negativamente sullo svolgimento dei servizi resi dall'Istituto stesso;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma, in considerazione della particolare natura dell'Istituto richiedente, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'invocata sospensione;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'ar-

ticolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico di imposta di complessive L. 5.817.858.435, dovuto dall'I.N.P.S., è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Roma, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dal predetto Istituto ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7456)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1979 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento;

Ritenuto che tale crisi decorre dal 15 luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre e cioè dal 18 luglio 1980 al 17 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7511)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1940/80 della commissione, del 22 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1941/80 della commissione, del 22 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1942/80 della commissione, del 22 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 23 *luglio* 1980

(182/C)

Regolamento (CEE) n. 1943/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1944/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1945/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1946/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1947/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 1948/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 1949/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 relativo alle modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate.

Regolamento (CEE) n. 1950/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1951/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1952/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1953/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 190 *del* 24 *luglio* 1980

(183/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 6 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,55	835,55	835,65	835,55	835,50	—	835,45	835,55	835,55	835,55
Dollaro canadese	723,05	723,05	723,25	723,05	723 —	—	723 —	723,05	723,05	723 —
Marco germanico	472,15	472,15	472,10	472,15	472,05	—	471,90	472,15	472,15	472,15
Fiorino olandese	433,10	433,10	433 —	433,10	433 —	—	433,09	433,10	433,10	433,10
Franco belga	29,568	29,568	29,55	29,568	29,56	—	29,567	29,568	29,568	29,55
Franco francese	203,89	203,89	203,70	203,89	203,75	—	203,72	203,89	203,89	203,88
Lira sterlina	1982,80	1982,80	1982 —	1982,80	1983 —	—	1981,85	1982,80	1982,80	1982,80
Lira irlandese	1781,50	1781,50	1782 —	1781,50	1780,50	—	1780 —	1781,50	1781,50	—
Corona danese	152,52	152,52	1 2,40	152,52	152,40	—	152,57	152,52	152,52	152,50
Corona norvegese	171,97	171,97	171,85	171,97	171,85	—	171,97	171,97	171,97	171,95
Corona svedese	201,14	201,14	201,10	201,14	201,15	—	201,10	201,14	201,14	201,14
Franco svizzero	513,18	513,18	512,25	513,18	519,55	—	512,82	513,18	513,18	513,18
Scellino austriaco	66,55	66,55	66,60	66,55	66,61	—	66,68	66,55	66,55	66,65
Escudo portoghese	17 —	17 —	17 —	17 —	16,96	—	17 —	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,653	11,653	11,67	11,653	11,64	—	11,65	11,653	11,653	11,65
Yen giapponese	3,703	3,703	3,71	3,703	3,703	—	3,706	3,703	3,703	3,70

Media dei titoli del 6 agosto 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,200
» 5,50 % » » 1968-83	84,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,275
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,25
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	94,850
» » » 12 % 1-10-1983	92,750
» » » 12 % 1- 1-1984	92,725
» » » 12 % 1- 4-1984	92,800
» » » 12 % 1-10-1984	92,375
» » » 12 % 1-10-1987	90,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,50
Dollaro canadese	723,025
Marco germanico	472,025
Fiorino olandese	433,095
Franco belga	29,567
Franco francese	203,805
Lira sterlina	1982,325
Lira irlandese	1780,75
Corona danese	152,545
Corona norvegese	171,97
Corona svedese	201,12
Franco svizzero	513 —
Scellino austriaco	66,667
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	11,651
Yen giapponese	3,704

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio del raccolto 1980

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolta 1980 ed i prezzi di intervento per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1779 del 30 giugno 1980 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975, n. 1557 del 24 luglio 1979, n. 1778 del 30 giugno 1980 n. 1979, del 5 settembre e n. 1175 del 7 maggio 1980 sono i seguenti:

Varietà	Categorie	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	341.780	307.625	425.835
	B	222.157	199.956	276.793
	C	170.890	153.812	212.917
Burley	A	253.556	228.200	333.794
	B	164.811	148.330	216.964
	C	121.707	109.536	160.220
Maryland e i suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	291.763	262.587	372.808
	B	189.646	170.682	242.325
	C	140.046	126.042	178.948
Kentuchy	A	408.808	367.909	513.327
	B	260.387	234.337	326.960
	C	156.232	140.602	196.176
Nostrano del Brenta, Resistente 142	A	319.320	287.359	421.778
	B	247.535	222.759	326.960
	C	188.127	169.297	248.490
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	241.265	217.108	316.845
	B	188.488	169.616	247.535
	C	133.826	120.427	175.750
Xanti Yakà	A	411.237	370.141	572.805
	B	354.515	319.087	493.797
	C	262.341	236.124	365.410
Perustitza, Samsum	A	365.977	292.782	429.960
	B	335.759	268.607	394.459
	C	245.104	196.083	287.955
Erzegovina	A	328.623	262.873	387.432
	B	301.489	241.168	355.442
	C	214.057	171.229	252.364
Round tip. Scafati, Sumatra	A	1.359.528	1.223.615	1.818.844
	B	1.580.846	1.422.808	2.114.935
	C	569.105	512.211	761.377

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC e per le varietà Paraguay i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivati (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna IIC				
Prime foglie	I	314.062	282.697	416.179
	II	254.739	229.299	337.567
	III	202.396	182.183	268.204
Foglie basse	I	380.364	342.378	504.039
	II	307.083	276.415	406.930
	III	247.760	223.017	328.319
Foglie mediane	I	348.958	314.108	462.421
	II	286.146	257.569	379.185
	III	244.271	219.876	323.695
Foglie apicali	I	233.802	210.452	309.822
Paraguay:	IS	409.545	368.606	—
Foglie basse	I	346.538	311.897	—
	II	283.531	255.189	—
	III	220.524	198.480	—
Foglie mediane	I	378.042	340.252	—
	II	315.035	283.543	—
	III	252.028	226.834	—
Foglie apicali	I	315.035	283.543	—
	II	252.028	226.834	—
	III	189.021	170.126	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolta 1980 con i regolamenti CEE n. 1779 del 30 giugno 1980 e tenuto conto dei regolamenti CEE n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 1175 del 7 maggio 1980 e n. 1075 del 30 aprile 1980 sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	240.126
Paraguay e ibridi vari	208.286
Bright	198.445
Burley	141.366
Maryland	158.501
Kentuchy, ibridi similari, Moro	141.019
Nostrano, Resistente, Goiano	184.899
Beneventano, Brasile	135.577
Xanti Yakà	228.085
Perustitza	215.812
Erzegovina e ibridi vari	191.498
Round tip., Scafati, Sumatra	854.912

(7484)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 11 luglio 1980. Riparto tra le regioni e province autonome del limite d'impegno di cui alla legge n. 574/65.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970 n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 356 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 23 giugno 1980;

Ritenuto di dover procedere al riparto di 30 miliardi di lire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70 quale limite d'impegno, annualità 1980, per contributi da destinare al programma di completamento che gli ospedali civili e psichiatrici avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere per tale ripartizione i criteri già adottati negli anni precedenti e comunque risultanti dalla propria delibera del 30 luglio 1974, e successive;

Delibera:

La somma di lire 30 miliardi per le finalità indicate in preambolo è ripartita, per il 1980, fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione della somma di cui sopra alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7419)

Deliberazione 11 luglio 1980. Riparto tra le regioni e province autonome del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 281/70;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76;

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede un limite d'impegno per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 382/75;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 primo provvedimento);

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 23 giugno 1980;

Ritenuto di dover confermare, per l'annualità 1980 del suddetto limite d'impegno, i criteri di ripartizione adottati con propria delibera dell'11 ottobre 1977;

Delibera:

La somma di lire 30 miliardi, quale limite di impegno, annualità 1980, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Somme da ripartire (in milioni di lire)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

All'assegnazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 30 miliardi, annualità 1980, provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7420)

Deliberazione 11 luglio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Integrazione di fondi per le amministrazioni centrali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977 n. 285 recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978 n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978 n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980 n. 33, che autorizza la proroga dei contratti fino al 30 giugno 1980;

Visto l'art. 26 octies della citata legge n. 33 del 1980 che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche con residui, tra le ripartizioni effettuate dal CIPE, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 21 giugno 1980 n. 268 che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1980 i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro tale data, prevedendo per tale periodo l'utilizzazione dei giovani a tempo pieno;

Visto l'art. 22 della legge 24 aprile 1980 n. 146, che prevede che i contributi del Fondo sociale europeo affluiscono al bilancio dello Stato ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979-80 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1° giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1977 e del 30 novembre 1977 con le quali si era provveduto a stanziare fondi per il settore privato;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979 con la quale si era provveduto ad accantonare la cifra di lire 4.968.910.301 sui fondi residui recati dalla citata legge n. 285 per l'anno 1980;

Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1978, del 14 maggio 1979 e del 28 dicembre 1979 con le quali sono stati stanziati fondi a favore del FORMEZ per l'assistenza tecnica alle Regioni meridionali;

Viste le proprie delibere del 22 febbraio, 15 marzo 1980, con le quali è stato impegnato parte dell'accantonamento stabilito nella delibera del 14 maggio 1979;

Considerato che le somme attribuite ai settori privati e al FORMEZ non verranno completamente utilizzate;

Tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dalle proroghe stabilite nella richiamata normativa per le amministrazioni dello Stato;

Considerati inoltre i maggiori oneri conseguenti all'utilizzazione dei giovani a tempo pieno per i contratti che vengano a scadere tra il 30 giugno ed il 31 dicembre 1980;

Viste le richieste di integrazione presentate dalle amministrazioni statali di cui alle note del Ministero del lavoro numero 2577/LG del 20 giugno 1980 e n. 2607/LG del 9 luglio 1980;

Vista la richiesta di integrazione dei finanziamenti avanzata dall'INPS e trasmessa con nota del Ministero del lavoro numero 2577/LG del 20 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di assicurare la copertura dei finanziamenti per le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

All'onere derivante dalla realizzazione delle proroghe dei programmi delle amministrazioni statali e degli aumenti retributivi richiesti dall'INPS, di cui alle premesse, si provvede con il ricorso, ad esaurimento, ai fondi di seguito indicati:

a) L. 4.968.710.301 corrispondenti all'accantonamento, per l'anno 1980, sulle disponibilità residue recate dalla legge n. 285;

b) L. 54.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi destinati al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese per la assunzione dei giovani nei settori produttivi;

c) L. 8.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi destinati al finanziamento degli oneri per l'organizzazione di iniziative di formazione professionale;

d) L. 12.687.473.699 costituite dai rimborsi della CEE a valere sul Fondo sociale europeo 1978-79;

e) L. 4.000.000.000 mediante utilizzo dei fondi destinati agli interventi del FORMEZ;

f) L. 13.428.737.703 mediante utilizzo parziale del fondo di L. 38.608.028.500 relativo all'accantonamento del 25%.

Il riparto delle somme suddette è effettuato nel modo seguente:

Scuola superiore pubblica amministrazione	L.	89.500.000
Ministero del lavoro:		
a) Servizio impiego	»	27.656.647.300
b) Ispezioni lavoro	»	9.061.792.300
Ministero del tesoro:		
a) Ragionerie provinciali	»	2.183.682.434
b) Direzioni provinciali	»	7.835.000.000
Ministero dell'interno:		
Servizi antincendi	»	250.000.000
Ministero dei trasporti:		
a) Motorizzazione civile trasporti concessione	»	4.784.199.997
b) Controllo autoveicoli autotrasporto merci	»	965.800.003
Ministero dei beni culturali:		
Arti, archivi, biblioteca	»	8.531.931.000
Ministero della pubblica istruzione:		
a) Istituti agrari	»	1.800.000.000
b) Provveditorati agli studi	»	2.548.215.000
Ministero delle finanze:		
a) Catasto	»	8.917.519.620
b) Dogane	»	7.725.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
a) Controversie lavoro	»	3.208.405.668
b) Istituti prevenzione	»	4.007.228.381
Ministero dei lavori pubblici:		
Amministrazioni periferiche	»	1.020.000.000
I.N.P.S.	»	6.500.000.000

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7415)

Deliberazione 11 luglio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Umbria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla richiesta di prosecuzione avanzata dalla regione Umbria; delibera della giunta regionale n. 1078 del 26 febbraio 1980; del progetto di occupazione giovanile, del comune di Terni concernente la «Ristrutturazione colonie ex GIL di Piediluco»; ripristino sua destinazione a fini turistici nonché di trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i 34 giovani impegnati in tale progetto in contratti di formazione e lavoro con una spesa complessiva pari a L. 222.634.040;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' confermato, per il periodo di dieci mesi, il progetto di occupazione giovanile predisposto dalla regione Umbria di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione del progetto di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima del progetto in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo al suddetto progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Umbria con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7416)

Deliberazione 11 luglio 1980. Assegnazione alle regioni Abruzzo e Calabria della somma di lire un miliardo, residua della disponibilità per l'anno 1979 di cui all'art. 18 della legge n. 386/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede un concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti di sviluppo agricolo;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979 con la quale veniva, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di lire un miliardo, a valere sui 100 miliardi di lire, complessivamente stanziati per l'esercizio 1979, per tener conto di eventuali aggiustamenti da apportare dopo l'esame dei conti consuntivi degli ESA relativi al 1978;

Vista la proposta di ripartizione della residua somma di lire un miliardo, trasmessa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 6080 del 6 marzo 1980;

Considerato che per gli enti di sviluppo dell'Abruzzo e della Calabria si è verificato un notevole divario tra le spese di funzionamento sostenute e i contributi concessi;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 espresso nella seduta del 23 giugno 1980;

Delibera:

La residua somma di lire un miliardo relativa all'esercizio 1979 è ripartita come segue:

Regioni	Somme (in milioni di lire)
Abruzzo	500
Calabria	500

Alla assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(7418)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 324-AL »: Massocchi Franco, in Valenza;

« 1655-AL »: Barberis Piero, in Valenza.

Provincia di Milano:

« 41-MI »: Argenteria Leone, in Milano;

« 914-MI »: « G.B.D. » di Di Candia & De Tollis S.d.f., in Milano;

« 1009-MI »: Monfardini Antonio, in Milano;

« 1137-MI »: Rottigni Mario, in Milano.

(7395)

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e gli sono stati ritirati i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Milano:

« 579-MI »: « Maggi Giuseppe » di Maggi Giorgio, in Milano;

« 686-MI »: Fanti Italo, in Milano;

« 719-MI »: « Unitex » di Gregoriadis Costantino, in Milano;

« 901-MI »: Martini Rinaldo, in Milano.

(7396)

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento di alcuni punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10 sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Milano:

« 691-MI »: Basini Alessandro, in Milano (si rende noto, altresì, che due punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti);

« 1021-MI »: S.r.l. « P.L.M. » Produzione Linee Moduloro, in Milano (i relativi punzoni recanti il detto marchio sono stati restituiti e deformati; si rende noto, altresì, che due di detti punzoni sono stati smarriti).

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente.

(7397)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1980 rispetto al luglio 1979 risulta pari a più 21,6 (più ventunovirgolasei).

(7544)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Semoli Ernesto, nato a Duino-Aurisina (Trieste) il 21 gennaio 1929, residente a Doberdò del Lago-Jamiano, 34, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di « Semolič » del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto del Prefetto di Trieste 31 marzo 1936, numero 11419/668;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Accertato che anche nella provincia di Gorizia il cognome Semolič è stato d'ufficio cambiato in quello di Semoli in base all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, in quanto trattasi di cognome italiano corretto da grafia straniera (vedi allegato alla circolare prefettizia 3 luglio 1930, n. 13869 Div. I);

Decreta:

Il cognome di Semoli Ernesto, nato a Duino-Aurisina il 21 gennaio 1929 e residente a Doberdò del Lago-Jamiano, 34 (Gorizia) è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Semolič ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 luglio 1980

Il prefetto: BARRASSO

(7519)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso a due posti di docente stabile destinati a professori universitari di ruolo

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1980 con la quale il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire, con decreto del direttore della Scuola stessa, un concorso per la copertura di due cattedre vacanti da assegnare a professori universitari di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione i seguenti insegnamenti da conferire a professori universitari di ruolo:

a) « Organizzazione e procedimenti dei pubblici poteri »;

b) « La componente internazionale nell'azione dei pubblici poteri ».

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti di cui all'art. 1 sono dichiarati vacanti ed alla relativa copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare i docenti, cui saranno conferiti gli insegnamenti sopra indicati, nelle sue sedi di Bologna, Caserta, Reggio Calabria e Roma.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano non solo allo svolgimento delle attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola, ma anche — in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa — allo svolgimento di funzioni più latamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa, la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca, il controllo dei risultati dell'azione formativa, la impostazione e la predisposizione di materiale didattico. Essi sono, altresì, impegnati a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dell'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola.

Art. 5.

Per il conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1 gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso *curriculum* scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti di cui all'art. 1, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Direzione di Roma, corso Vittorio Emanuele n. 116, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, l'accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 luglio 1980

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1980
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 353

STRALCIO DEL VERBALE N. 79 DEL COMITATO DIRETTIVO RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1980

Il giorno 25 luglio 1980, alle ore 18,30, si è riunito in Roma, presso la sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione, il comitato direttivo della Scuola stessa, per l'esame dei sottoindicati argomenti posti all'ordine del giorno e per le conseguenziali deliberazioni in merito.

Presiede il direttore della Scuola, dott. Domenico Macrì ed esercita le funzioni di segretario il dott. Luigi Scialò, vice prefetto - dirigente superiore, presso la Scuola stessa, espressamente incaricato.

Sono presenti i sottonotati membri del Comitato:

Buoncristiano dott. Aldo;
Caponetto comm. Claudio;
Cassese prof. Sabino;
Freddi prof. Giorgio (membro supplente);
Gabriele prof. Mariano;
Giancontieri sig. Vito;
Lafragola dott. Mario (membro supplente);
Marongiu dott. Giovanni;
Murgiano dott. Italo;
Pezzano dott. Paolo;
Sangiorgio dott. Salvatore (membro supplente);
Vestri prof. Francesco.

Accertata la presenza dei due terzi dei componenti e, pertanto, la validità della riunione, la seduta viene aperta e si passa ad esaminare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) *Proposte di nomina docenti stabili.* Determinazione vacanze posti docenti stabili (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472). Apertura procedura concorsuale.

Il dott. Macrì ricorda che, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1978, n. 472, il comitato deve provvedere alla individuazione ed alla dichiarazione di vacanze dei posti di docente stabile destinati ad essere coperti con la procedura del trasferimento di professori universitari di ruolo.

Riferisce anche che, a seguito dell'analisi svolta dall'apposito gruppo di lavoro, per il secondo ed il terzo dipartimento non vengono per il momento evidenziate esigenze, in rapporto ai piani didattici dei corsi da organizzarsi, di attivare insegnamenti o dichiarare vacanze di cattedra per tale dipartimento.

Per contro, appare la necessità di dichiarare l'esigenza di attivare cattedre per docenti stabili da nominare tra i professori universitari di ruolo per materie riguardanti il primo dipartimento, anche in relazione alla cessazione dalla posizione di docente stabile del prof. Luigi Ferrari-Bravo.

Le materie per le quali si manifesta opportuno provvedere sono le seguenti:

1) organizzazione e procedimenti dei pubblici poteri;

2) la componente internazionale nell'azione dei pubblici poteri.

Si apre la relativa discussione, al termine della quale il comitato direttivo, tenuto anche conto del parere espresso dal comitato didattico, stabilisce di attivare le seguenti cattedre da attribuire a docenti stabili appartenenti alla categoria dei professori universitari di ruolo:

« Organizzazione e procedimenti dei pubblici poteri »;

« La componente internazionale nell'azione dei pubblici poteri ».

Il Collegio, pertanto, da mandato alla direzione di promuovere l'emanazione del bando di concorso per la copertura dei posti, con la procedura del trasferimento prevista dall'art. 12

del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972, con la precisazione che i docenti in tal modo nominati verranno utilizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nelle sue varie sedi.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare, la riunione viene sciolta, nella intesa che il comitato tornerà a riunirsi su convocazione.

Il presidente: Macrì

Il segretario: Scialò

(7520)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico a trenta posti di commesso del ruolo amministrativo

(*Bando n.* 310.1.16)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di commesso del ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, con riserva successivamente di assegnazione presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche con sede anche fuori Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Direzione centrale personale e amministrazione - Servizio concorsi - Borse di studio e incarichi - Ufficio concorsi, piazzale Aldo Moro n. 7 - 00100 Roma.

(7424)

Concorso pubblico a quaranta posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo

(*Bando n.* 310.1.17)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, con riserva successivamente di assegnazione presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche con sede anche fuori Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Direzione centrale personale e amministrazione Servizio concorsi - Borse di studio e incarichi - Ufficio concorsi, piazzale Aldo Moro n. 7 - 00100 Roma.

(7425)

Concorso pubblico a quindici posti di agente del ruolo tecnico professionale

(*Bando n.* 310.1.18)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente del ruolo tecnico professionale, classe iniziale, del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La sede di prima assegnazione dei vincitori del concorso è la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, con riserva successivamente di assegnazione presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche con sede anche fuori Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e dal regolamento organico del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche - Direzione centrale personale e amministrazione - Servizio concorsi - Borse di studio e incarichi, piazzale Aldo Moro n. 7 - 00100 Roma.

(7426)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di bidello presso l'Università degli studi di Bari (rettifica)

A parziale rettifica si comunica che il concorso pubblico a dieci posti di bidello presso l'Università di Bari, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte II - n. 47/48 del 20/27 novembre 1975, deve intendersi per titoli anzichè per titoli ed esami come erroneamente indicato all'art. 1, primo comma, del decreto regionale 2 ottobre 1975 relativo al concorso stesso.

(7491)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, undici posti per la qualifica di ufficiale, nel ruolo anzidetto, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai Comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la marina e al reparto servizi centrale aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel 2° comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954 n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 933; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di ufficiale nel ruolo in argomento l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificate la causa) . . . . . . data e luogo di nascita . . .

Servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli . . . . . . (1).

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando: . . . .

---

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso, sono pregati di far pervenire, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(7432)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a sedici posti di coadiutore carriera esecutiva, presso le imposte dirette

Con decreto 31 marzo 1980, n. 21104/Pr.I, registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1980, registro n. 1, foglio n. 157 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 15 luglio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sedici posti di coadiutore, carriera esecutiva, presso le imposte dirette.

Di tali posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, quattordici posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 15 luglio 1980.

(7434) Di tali posti

Concorso pubblico a quaranta posti di capo gestione, tecnico quarta categoria, presso le ferrovie dello Stato

Con decreto 12 marzo 1980, n. 21065/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 133 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 15 luglio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quaranta posti di capo gestione, tecnico quarta categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di tali posti que sono riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentaquattro posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 15 luglio 1980.

(7435)

Concorso pubblico a ventisei posti di operaio qualificato agli impianti elettrici, operatore specializzato terza categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Con decreto 22 febbraio 1980, n. 21040/Pr.I, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 100 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 15 luglio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a ventisei posti di operaio qualificato agli impianti elettrici, operatore specializzato terza categoria, presso le ferrovie dello Stato.

Di tali posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, ventidue posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 15 luglio 1980.

(7436)

Concorso pubblico a sette posti di meccanico, carriera ausiliaria, presso l'A.N.A.S.

Con decreto 20 febbraio 1980, n. 21035/Pr.I, registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 102 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 15 luglio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sette posti di meccanico in prova, carriera ausiliaria, presso l'A.N.A.S.

Di tali posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinque posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed un posto ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 15 luglio 1980.

(7437)

OSPEDALE DI GIULIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia specialista in fisiokinesiterapia;

tre posti di assistente di anestesia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(2662/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale mauriziano di Lanzo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(2674/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di psichiatria con vincolo di destinazione al servizio psichiatrico territoriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(2692/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(2651/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(2652/S)

OSPEDALE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(2653/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2654/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 7.

Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1978, ed in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, è attribuito al personale inquadrato nel ruolo regionale un importo mensile, anche sulla 13ª mensilità, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nella seguente misura riferita alle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso ai livelli di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 ed in atto al 30 settembre 1978, esclusa l'indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annue: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annue: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annue: L. 43.000 mensili;
oltre L. 4.000.000 annue: L. 40.000 mensili.

Art. 2.

Gli importi di cui al precedente art. 1 sono estesi a tutto il personale in servizio presso gli uffici regionali ancora da inquadrare nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, e successive modificazioni, e a quello di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1977, n. 4 e 11 maggio 1977, n. 15.

I suddetti importi non vengono corrisposti al personale comandato che, in attesa dell'inquadramento nel ruolo regionale, percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nell'ente di provenienza, ne disciplinano il trattamento economico.

Art. 3.

L'acconto mensile di cui alla legge regionale n. 7 del 26 giugno 1973, e successive modificazioni, è conservato anche dopo l'inquadramento, dal personale regionale e viene assorbito dai miglioramenti economici di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, e da quelle di cui al precedente art. 1 con le relative decorrenze.

Le somme eccedenti saranno oggetto di recupero in occasione degli ulteriori futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 miliardi, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui compatibilità sarà definita nell'esercizio finanziario 1980 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 5.

Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 maggio 1980

FERRARA

(5781)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 29.

Incentivazione turistico-alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Marche al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento ricettivo e pararicettivo, nonché delle opere e dei servizi complementari all'attività turistica del proprio territorio e per favorire la razionalizzazione gestionale degli esercizi esistenti tramite lo sviluppo delle forme consortili, concede contributi in conto interessi nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art 2.

Soggetti destinatari ed opere finanziabili

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede a enti pubblici, a cooperative o ad associazioni in qualsiasi forma costituite, a chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, provvidenze per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) costruzione di alberghi, pensioni o locande; trasformazione di fabbricati di civile abitazione in esercizi ricettivi;

b) completamento o ampliamento di alberghi, pensioni o locande;

c) miglioramento, ammodernamento, completamento, ampliamento, che non comportino aumento della capacità ricettiva, di alberghi, pensioni, locande e che siano in relazione con i posti letto a supporto della ricettività stessa; loro adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni;

d) costruzione o ampliamento di campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e lacuali;

e) ammodernamento o miglioramento di campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari e lacuali;

f) costruzione, ampliamento, ammodernamento, miglioramento di case per ferie, ostelli per la gioventù, autostelli realizzati da enti pubblici, da cooperative o da associazioni in qualsiasi forma costituite;

g) costruzione, ampliamento, miglioramento, trasformazione di locali atti alla organizzazione della gestione comune di servizi turistici e sociali;

h) costruzione, miglioramento, potenziamento dei seguenti impianti ricreativi e sportivi complementari all'esercizio ricettivo:

1) piscina non superiore a m 25 di lunghezza, e m 16 di larghezza;

2) campo da tennis;

3) bocciodromo o campo bocce;

4) mini golf;

5) campo di pallacanestro o pallavolo;

i) arredamento, attrezzature o loro rinnovo, il cui ammortamento non sia inferiore a 10 anni a norma della tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974, concernenti le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*);

l) istallazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.

Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le nuove costruzioni e i nuovi insediamenti ricettivi turistici che siano ubicati ad una distanza inferiore a ml 300 dalla linea di demarcazione del demanio marittimo.

Art. 3.

Entità dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente art. 2 è concesso un concorso regionale sugli interessi di mutuo della durata di anni 15 nelle misure e secondo i criteri seguenti, riepilogati nella tabella allegata alla presente legge.

Iniziative di cui alla lettera a):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso al finanziamento.

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera b):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nel restante territorio un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale dei comuni costieri. un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera c):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale dei comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale dei comuni costieri, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera d):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera e):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 7 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera f):

Agli enti pubblici, alle cooperative e alle associazioni in qualsiasi forma costituite che realizzino le predette iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera g):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera h):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative, indipendentemente dalla ubicazione, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera i):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari all'8 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari all'8 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari all'8 per cento sugli interessi di mutuo per il 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio un contributo pari all'8 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Iniziative di cui alla lettera l):

Agli enti pubblici e alle cooperative che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli enti pubblici, alle cooperative che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le predette iniziative nell'ambito territoriale di comuni costieri, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Agli operatori privati che realizzino le stesse iniziative nel restante territorio, un contributo pari al 10 per cento sugli interessi di mutuo per il 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a ciascun esercizio ammesso a finanziamento.

Art. 4.

Divieto di cumulo delle provvidenze

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle stabilite da altre leggi statali o regionali.

Art. 5.

Vincolo di destinazione

Le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) dell'art. 2, finanziate ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata del mutuo.

Le spese di registrazione del vincolo sono a carico del beneficiario delle provvidenze.

A domanda dell'interessato, salva la osservanza della vocazione del territorio su cui l'opera insiste prevista dallo strumento urbanistico del comune territorialmente competente, la giunta regionale concede l'annullamento del vincolo previo recupero delle somme erogate secondo quanto disposto dal regio decreto-legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le provvedenze di cui al precedente art. 3 sono concesse:

per opere da iniziare o iniziate non anteriormente al 1° gennaio 1980;

per l'acquisto di arredi, attrezzature o loro rinnovo effettuato posteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

per opere di miglioramento o ammodernamento i cui lavori devono essere comunque iniziati dopo la presentazione della domanda.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall'art. 3 della presente legge, da redigersi in bollo, sono indirizzate al presidente della giunta regionale, in plico raccomandato e devono essere corredate dai seguenti documenti in bollo:

a) certificato di inizio e di eventuale ultimazione dei lavori rilasciato dal comune territorialmente competente;

b) relazione tecnico-illustrativa delle iniziative per le quali si richiedono le provvidenze, contenente l'indicazione della proprietà e degli estremi catastali;

c) progetto esecutivo completo di piante, prospetti e sezioni, approvato dalla commissione edilizia comunale; ove necessario;

d) preventivo di spesa redatto sotto forma di computo metrico estimativo contenente i prezzi unitari e gli importi parziali e totali.

Ulteriore documentazione può essere richiesta di ufficio se ritenuta necessaria.

La richiesta di provvidenze può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile purchè risulti, da apposito atto scritto, l'assenso dello stesso alla esecuzione delle opere e alla iscrizione del vincolo di destinazione.

Art. 7.

Concessione e liquidazione delle provvidenze

Per la concessione dei benefici creditizi di cui all'art. 3 della presente legge la giunta regionale emette nulla osta per la ammissione al concorso regionale sugli interessi, da inviarsi alla ditta richiedente e all'istituto di credito mutuante dalla stessa prescelto, previa acquisizione del parere motivato della giunta comunale.

Ad opere ultimate la ditta beneficiaria fa richiesta alla giunta regionale di accertare le opere eseguite allegando: il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal comune; il progetto effettivamente realizzato ed approvato dal comune, qualora siano state apportate modifiche a quello precedentemente presentato; il consuntivo di spesa per le opere murarie e per gli impianti fissi; idonea certificazione di spesa per le attrezzature e gli arredi e quanti altri documenti che, caso per caso, siano ritenuti necessari al completamento della documentazione.

La liquidazione delle provvidenze concesse è disposta con decreto del presidente della Regione sulla scorta della documentazione di cui sopra fornita dal beneficiario.

Art. 8.

Riduzione o revoca delle provvidenze

Qualora, in sede di sopralluogo di accertamento delle opere realizzate, venga rilevata una diminuzione della spesa, riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, la giunta regionale delibera la proporzionale riduzione delle provvidenze concesse.

Con le stesse modalità la concessione delle provvidenze è revocata:

quando l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

quando venga mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 5;

quando vengono apportate, alle iniziative ammesse alle provvidenze, sostanziali modifiche strutturali senza il preventivo nulla osta della giunta;

quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini fissati nel provvedimento di concessione.

Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme eventualmente erogate secondo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi di mutuo contratti ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è autorizzato per l'anno 1981 un limite di impegno 15/le pari a lire 1.000 milioni.

Per gli anni successivi, e fino al 1984, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, possono essere autorizzati ulteriori limiti di impegno per la concessione del concorso regionale sugli interessi, di cui al precedente comma.

Le somme occorrenti per il pagamento del concorso regionale previsto dalla presente legge sono stanziate, in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 e per gli anni successivi con la denominazione « concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti per la durata sino a 15 anni per l'incentivazione turistico-alberghiera ».

In conformità al disposto dell'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro il limite autorizzato per effetto del primo comma del presente articolo fermo restando che l'importo delle obbligazioni venga a scadenza nell'esercizio 1981.

La copertura della spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo è assicurata con il bilancio pluriennale 1980-82 ove la stessa è ascritta al programma 6.1.2.6.

La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata da quota parte della ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 maggio 1980

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. **30.**

Promozione di attività di educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la giunta regionale, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e di sviluppo della cultura, concede contributi ai comuni per la organizzazione e lo svolgimento delle attività, già comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1974, n. 1599 ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modifiche, con particolare riguardo ai corsi di orientamento musicale e ai centri sociali di educazione permanente.

Art. 2.

La giunta regionale autorizza e finanzia annualmente l'istituzione di corsi di orientamento musicale in numero non superiore a 200.

Per ogni corso di orientamento musicale istituito anche presso istituzioni scolastiche, enti o associazioni, la giunta regionale assegna al comune un contributo di L. 3.000.000.

Art. 3.

Le altre attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, possono essere organizzate dai comuni sulla base di programmi concordati con i distretti scolastici, preferibilmente nell'ambito dei centri sociali di educazione permanente.

A tal fine la giunta regionale assegna contributi ai comuni, entro i limiti degli stanziamenti annuali previsti in bilancio, fino ad un massimo di L. 3.000.000 per ogni programma di attività.

Art. 4.

I comuni esercitano le funzioni già di competenza dei provveditorati agli studi e degli altri organi scolastici, attenendosi, in attesa di apposito regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività di cui agli articoli precedenti, alle norme previste dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 14 aprile 1977, n. 3056, salve le necessarie modifiche stabilite con deliberazione dalla giunta regionale.

Art. 5.

L'autorizzazione e l'entità della spesa annua è determinata con la legge di approvazione di bilancio per ciascun esercizio, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 22 della legge regionale sull'ordinamento contabile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 maggio 1980

MASSI

(6069)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802180)